



Speciale

Valorizzazione del personale ATA

Tutto sull'attribuzione delle posizioni economiche, art. 7 del CCNL 2005

Entro il 7 giugno il personale ATA potrà avanzare domanda per la valorizzazione della propria professione, in relazione a più complesse mansioni svolte o da svolgere per la funzionalità della scuola. Si tratta di una importante opportunità che il personale deve assolutamente cogliere. Per questo motivo abbiamo pensato di dedicare uno speciale ai contenuti dell'art. 7, in modo che i lavoratori ricevano una informazione capillare sui contenuti dell'accordo stesso. Abbiamo cercato di dedicare la nostra attenzione anche alle segreterie che dovranno sobbarcarsi un ulteriore carico di lavoro, in un periodo dell'anno che le vede già impegnate su importanti scadenze (esami di maturità, esami di licenza, pagamento arretrati supplenti, ecc.). La FLC Cgil, invece, durante le trattative aveva chiesto che la procedura fosse interamente affidata ai Csa. La presente scheda, quindi, secondo il nostro intento dovrebbe servire un po' a tutti: a chi presenterà la domanda, alle segreterie, alle RSU (ci sono novità anche per la contrattazione), ai Direttori e ai Dirigenti scolastici.

Che cosa è l'art. 7?

E' un beneficio economico che va al personale ATA per lo svolgimento di compiti più complessi che, nello specifico, verranno stabiliti dalla contrattazione d'istituto ([vedi art. 7 CCNL secondo biennio economico 2004/2005](#)).

In pratica, si tratta di una mobilità orizzontale all'interno del proprio profilo. Quindi non si cambia lavoro, ma grazie alla formazione, si qualificano i compiti più complessi del profilo. La procedura ([vedi accordo del 10 maggio 2006](#)) non è selettiva, non comporta cambio di profilo o di sede.

Questi gli aumenti annuali per tredici mensilità con effetti anche sulla pensione:

- 1000 euro per assistenti amministrativi/ tecnici/cuochi;
- 330 euro per i collaboratori scolastici.

Chi sono i destinatari?

Tutto il personale a tempo indeterminato compreso chi è in servizio nelle scuole all'estero, chi è collocato fuori ruolo, chi è in part time o in posizione di status equiparata, ad esempio chi è utilizzato ai sensi dell'art. 58, e il personale inidoneo.

Ripartizione delle risorse a livello provinciale

La ripartizione delle posizioni economiche è proporzionale all'organico di diritto relativo all'a.s. 2005/2006 della singola provincia.

Sul sito è reperibile la [ripartizione delle risorse](#) attribuite alla singola provincia.

Come fare per presentare la domanda

La procedura è molto semplice. Sul nostro sito, nella sezione Ata, è reperibile il [modello di domanda](#) da presentare alla scuola dove si presta servizio. Invece, chi lavora in una provincia diversa da quella di titolarità (es. assegnazione provvisoria) deve presentare la domanda alla scuola di titolarità.

Le dichiarazioni rese con il modello di domanda servono anche da autocertificazione per i titoli posseduti che sono esclusivamente quelli indicati [nell'allegato 2](#).

La domanda scade il 7 Giugno

E' importante che tutto il personale a tempo indeterminato presenti la domanda nel termine prefissato in quanto non sono previste proroghe.

Chi fa le graduatorie?

Le graduatorie sono formulate per ciascun profilo professionale dai Csa sulla base delle domande trasmesse dalle scuole attraverso il sistema informativo.

La validità delle graduatorie

Le graduatorie e il sistema di attribuzione dei benefici economici hanno carattere permanente. Questo significa che chi non otterrà il beneficio già in questa prima fase lo potrà ottenere successivamente man mano che ci saranno i pensionamenti e le ulteriori risorse contrattuali.

Chi otterrà il beneficio

Chi si collocherà in una posizione utile rispetto alle posizioni assegnate alla singola provincia. Dopo che ha frequentato un corso di formazione, non selettivo, per almeno $\frac{3}{4}$ delle ore previste (42 per i collaboratori e 56 per gli amministrativi/tecnici).

Chi ha già frequentato la formazione Indire farà meno ore (vale come credito). Gli altri parteciperanno alla formazione per tutto il percorso.

L'accordo del 10 maggio ha previsto che siano formati più lavoratori (5%) rispetto alle posizioni attribuite alla singola provincia. Ad esempio se le posizioni economiche attribuite al profilo di assistente amministrativo della propria provincia sono 100, al corso parteciperanno i primi 105 lavoratori collocati nella graduatoria. Questa scelta è stata fatta per consentire di recuperare già in prima battuta tutte le posizioni economiche disponibili nel caso di defezioni per qualsiasi motivo dei primi 100 lavoratori.

Nella scuola rimarranno gli incarichi specifici?

Sì. La scuola continuerà ad avere le stesse risorse già previste lo scorso anno per gli incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2002/5), ma, considerato che l'art. 7 compensa già i compiti più complessi svolti dal personale (compresa la sostituzione del DSGA) con un aumento dello stipendio tabellare, gli incarichi specifici potranno essere attribuiti solo a chi non beneficia dell'art. 7. Questo significa che la contrattazione di scuola avrà più risorse a disposizione per attribuire incarichi ad altri lavoratori.

Ci potrà essere disparità di trattamento economico tra chi svolge l'incarico specifico e chi beneficia dell'art. 7?

No. L'accordo del 10 maggio all'art. 4 prevede che la contrattazione di scuola, nel tener conto dei nuovi compiti attribuiti al personale ai sensi dell'art. 7, dovrà colmare la differenza rispetto a chi svolge compiti analoghi con gli incarichi specifici. Ad esempio: se nella stessa scuola l'incarico specifico per l'assistenza agli alunni diversamente abili viene compensato con 630 euro annui, chi svolge le stesse mansioni ma già beneficia dell'art. 7 avrà diritto ad ulteriori 300 euro. A questo fine la contrattazione di scuola utilizzerà il finanziamento degli incarichi specifici. In pratica il beneficio previsto dall'art. 7 potrà crescere in sede di contrattazione di istituto.

Chi beneficia dell'art. 7 potrà accedere al fondo di Istituto?

Si. Il personale che beneficia dell'art. 7 potrà accedere a tutte le attività retribuite con il fondo di istituto.

Il ruolo della contrattazione di istituto

L'accordo del 10 maggio estende e qualifica il ruolo della contrattazione di istituto. Sarà compito della contrattazione di istituto, sulla base di quanto stabilito dal piano dei servizi predisposto dal Dsga, definire nello specifico i compiti di maggiore complessità che dovrà svolgere il personale che ottiene i benefici dell'art. 7. Ad esempio, nella stessa scuola potrebbero essere due o più gli assistenti amministrativi che si troveranno in questa situazione. Allora chi dei due sostituirà il Dsga quando questo si assenta? Sarà la contrattazione di istituto a deciderne i criteri. In pratica, i compiti di maggiore complessità indicati dall'accordo del 10 maggio sono obbligatori, ma potranno essere "integrati" nella singola scuola tenendo conto delle esigenze di funzionalità e dall'insieme delle risorse professionali e finanziarie (budget incarichi specifici) di cui la scuola stessa dispone.

Chi beneficia dell'art. 7 potrà partecipare anche ai corsi concorsi previsti dall'art. 48?

Si. Si tratta di due procedure completamente diverse. La prima (art. 7) è una mobilità orizzontale all'interno dello stesso profilo, non è selettiva e non comporta il cambio di sede. La seconda (art. 48) è una mobilità verticale per cambiare profilo, è selettiva e può comportare il cambiamento di sede.

Cosa fanno le scuole

Acquisiscono la domanda dell'interessato e si accertano che nella domanda siano stati dichiarati esclusivamente i titoli previsti dall'allegato 2. Se necessario chiedono l'integrazione delle dichiarazioni. La valutazione dei titoli non è compito della scuola, visto che i titoli verranno automaticamente valutati dal sistema. Quindi la scuola dovrà accertare esclusivamente che le dichiarazioni dell'interessato abbiano tutti i requisiti formali previsti dall'allegato 2.

Ad esempio, non è compito della scuola valutare se il diploma di qualifica dichiarato dall'interessato è titolo valutabile per un determinato profilo, visto che è sufficiente che questo sia stato rilasciato da un istituto professionale. La scuola invece dovrà scartare dall'inserimento nel sistema quei titoli che sono stati dichiarati dall'interessato ma che non sono previsti dall'allegato 2, come ad esempio un master universitario, un attestato di dattilografia, il servizio fatto come docente, educatore, il servizio prestato presso il Ministero dell'Interno, ecc..

Il sistema informativo darà in automatico il punteggio e quindi l'autovalutazione fatta dal candidato sotto la propria responsabilità ha un carattere puramente orientativo.

Cosa fanno i Csa

I Csa valutano le domande, pubblicano le graduatorie, esaminano eventuali reclami degli interessati e accertano d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni personali rese dagli interessati con il modulo domanda.

Alcune indicazioni per chi deve compilare le domande

I titoli di servizio/crediti professionali/titoli di studio conseguiti dopo il 31.12.2005 non sono valutabili.

La valutazione dei titoli di servizio, sia esso di ruolo che non di ruolo, si attiva solo se nell'anno scolastico di riferimento il servizio ha superato i 6 mesi oppure i 180 giorni. Questo comporta che il servizio relativo all'anno scolastico in corso non si valuta.

Nello stesso anno scolastico i servizi fatti in più periodi e in scuole diverse si possono cumulare.

Il servizio prestato presso gli EE.LL. prima del passaggio allo Stato (1.1.2000) è valutabile a condizione che sia stato svolto presso la scuola statale per profili che hanno trovato la corrispondenza con i profili ATA della scuola ([vedi tabella allegata all'accordo del 20.7.2000](#)).

La valutazione dei crediti professionali prescinde dalla loro durata, di conseguenza gli incarichi per le funzioni aggiuntive/incarichi specifici vengono valutati in base alla data di conferimento (es. Incarico specifico assegnato con lettera di incarico il 2.12.2005).

Allo stesso modo sono sempre valutabili i corsi di aggiornamento/formazione se svolti entro il 31.12.2005 (tranne la [formazione INDIRE](#) che servirà come credito al fine della riduzione delle ore di formazione solo per chi risulterà nella posizione utile per partecipare all'attività di formazione).

L'attività di formazione/aggiornamento (è la stessa cosa) certificata è valutabile anche se ad esempio risale a 20 anni fa. A questo fine non è rilevante né la durata dei corsi né il momento in cui questi sono stati svolti ma solo da chi sono stati promossi: Amministrazione, scuole e/o da Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell'Amministrazione. Vanno valutate anche le attività di formazione e aggiornamento svolte dal personale ATA ex dipendente degli enti locali prima del 1.1.2000 se promosse dall'ente locale o dalla scuola dove il personale prestava servizio. Ecco l'indirizzo dove è possibile reperire l'elenco degli enti accreditati: [clicca qui](#).

Non sono crediti professionali e quindi non si valutano le attività a diverso titolo retribuite con il fondo di istituto.